



# Ordinanza sull'informazione relativa a misure di protezione degli adulti

*Avamprogetto*

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 451 capoverso 2 del Codice civile (CC)<sup>1</sup>,

*ordina:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1** Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'informazione relativa al sussistere di una misura di protezione degli adulti o di un mandato precauzionale e ai suoi effetti.

### **Art. 2** Autorità competente

<sup>1</sup> L'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) è competente per il trattamento delle domande d'informazione.

<sup>2</sup> La competenza per territorio è retta dall'articolo 442 CC.

## **Sezione 2: Domanda di informazione**

### **Art. 3** Forma della domanda

<sup>1</sup> Il richiedente può presentare la sua domanda all'APMA per scritto, in forma elettronica od oralmente.

<sup>2</sup> Se una domanda è incompleta o presenta altre lacune formali, l'APMA ne informa immediatamente il richiedente.

### **Art. 4** Domanda di informazione sulla propria persona

<sup>1</sup> La domanda di informazione sulla propria persona comprende i propri dati personali. Va allegata una copia di un documento d'identità ufficiale.

RS .....

<sup>1</sup> RS 210

<sup>2</sup> Se la domanda è presentata da un rappresentante del richiedente, il rappresentante indica anche i propri dati personali e fornisce la prova del potere di rappresentanza.

#### **Art. 5** Domanda di informazione su terzi

<sup>1</sup> La domanda di informazione su terzi comprende:

- a. i dati personali del richiedente e una copia di un documento d'identità ufficiale o di un estratto del registro di commercio;
- b. se noti, i dati personali del terzo sul quale sono richieste le informazioni.

<sup>2</sup> Il richiedente rende verosimile il suo interesse all'informazione.

<sup>3</sup> Un interesse all'informazione è reso verosimile in particolare se la domanda è in relazione diretta con la conclusione o la liquidazione di un negozio giuridico che non riguarda soltanto le piccole incombenze della vita quotidiana.

<sup>4</sup> Il richiedente descrive in breve il negozio giuridico in questione. Di norma non allega alla domanda alcun documento relativo al negozio giuridico. L'APMA può tuttavia procurarsi informazioni complementari e richiedere documenti.

### **Sezione 3: Informazione**

#### **Art. 6** Principio

L'APMA rilascia un'informazione soltanto se:

- a. la decisione relativa a una misura di protezione degli adulti o all'efficacia di un mandato precauzionale è esecutiva, e
- b. la misura o il mandato precauzionale comporta una limitazione dell'esercizio dei diritti civili che limita o potrebbe limitare la conclusione del negozio giuridico menzionato nella domanda.

#### **Art. 7** Informazione sulla propria persona

<sup>1</sup> Se nel quadro di una domanda di informazione sulla propria persona non è a conoscenza di una misura di protezione degli adulti o di un mandato precauzionale efficace, l'APMA lo comunica al richiedente.

<sup>2</sup> Se è a conoscenza di una misura di protezione degli adulti o di un mandato precauzionale efficace, l'APMA rinvia il richiedente al curatore o al mandatario precauzionale.

#### **Art. 8** Informazione su terzi

<sup>1</sup> Se nel quadro di una domanda di informazione su terzi non è a conoscenza di una misura di protezione degli adulti o di un mandato precauzionale efficace che si oppone al negozio giuridico, l'APMA lo comunica al richiedente.

<sup>2</sup> Se è a conoscenza di una misura di protezione degli adulti o di un mandato precauzionale efficace che limita o potrebbe limitare l'esercizio dei diritti civili del terzo in relazione al negozio giuridico menzionato nella domanda, l'APMA lo comunica al richiedente. In allegato alla comunicazione provvede inoltre a:

- a. fornire al richiedente un estratto della decisione o una parafrasi del contenuto determinante della stessa;
- b. rinviare il richiedente al curatore o al mandatario precauzionale.

#### **Art. 9**                    Forma e obbligo di informazione

<sup>1</sup> L'APMA rilascia le informazioni in forma scritta.

<sup>2</sup> Rilascia le informazioni di cui agli articoli 7 e 8 entro due giorni lavorativi e le invia al richiedente per posta A nonché, su espresso desiderio di quest'ultimo, per raccomandata.

<sup>3</sup> Se rilascia un'informazione relativa a un terzo, ne invia una copia al terzo medesimo e alla persona autorizzata a rappresentarlo.

### **Sezione 4:    Emolumenti**

#### **Art. 10**

L'emolumento forfetario per il rilascio di un'informazione ammonta a 10 franchi più le spese di porto.

### **Sezione 5:    Procedura di reclamo**

#### **Art. 11**

Contro le decisioni emanate dall'APMA in applicazione della presente ordinanza è dato reclamo al giudice competente (art. 450 CC).

### **Sezione 6:    Disposizioni finali**

#### **Art. 12**                    Disposizione transitoria

Alle domande pendenti all'entrata in vigore della presente ordinanza sono applicabili le disposizioni della presente ordinanza.

#### **Art. 14**                    Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ... .

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr